

DIRETTIVA 94/74/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e la direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è opportuno escludere il regime doganale di esportazione dal regime sospensivo «accise» per poter garantire, nel quadro del regime di circolazione in materia di accise, i rischi inerenti alla circolazione dal luogo di spedizione dei prodotti fino all'ufficio di uscita dalla Comunità;

considerando che, quando la spedizione di prodotti soggetti ad accisa dà luogo ad una dichiarazione di immisione in un regime di transito interno o in un regime della convenzione TIR o ATA, è opportuno stabilire che tale dichiarazione equivalga ad un documento di accompagnamento in materia di accise;

considerando che, per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e destinati a questo medesimo Stato attraverso il territorio di un altro Stato membro, è opportuno utilizzare il documento di accompagnamento semplificato, di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno annotare sul documento di accompagnamento tutte le perdite verificatesi nel corso della circolazione intracomunitaria, per poter effettuare un appuramento corretto di detto documento e che si devono determinare con precisione la forma e il contenuto di tali annotazioni;

considerando che è opportuno fissare una garanzia facoltativa in luogo delle garanzie attualmente esistenti, fornita dal trasportatore o dal proprietario dei prodotti, per

limitare i rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria;

considerando che è opportuno stabilire eventualmente una dispensa dalla garanzia in materia di circolazione intracomunitaria di oli minerali per via marittima o mediante condotte;

considerando che occorre consentire, mediante una modifica da apportare al documento amministrativo di accompagnamento, l'indicazione di un nuovo destinatario o di un nuovo luogo di consegna;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni che lo speditore di oli minerali deve rispettare per poter non compilare la rubrica del documento di accompagnamento relativa al destinatario quando quest'ultimo non è noto al momento della spedizione;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare provvedimenti complementari in materia di controlli a campione, per rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere eventualmente che le informazioni contenute negli esemplari del documento di accompagnamento destinati alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di quello di destinazione possano essere trasmesse con mezzi informatici;

considerando che è opportuno prevedere che l'esemplare da rinviare allo speditore sia trasmesso via fax, per garantire una più rapida conclusione dell'operazione;

considerando che è opportuno snellire la procedura di appuramento del documento di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano regolarmente tra depositi fiscali situati in due Stati membri;

considerando la necessità di precisare che l'utilizzazione di marchi fiscali o di marchi nazionali di riconoscimento deve lasciare impregiudicate le disposizioni fissate dagli Stati membri per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali vigenti e evitare qualsiasi frode, evasione e abuso;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni alle quali le forze armate e gli altri organismi possono beneficiare di un esonero dalle accise;

⁽¹⁾ GU n. C 215 del 5. 8. 1994, pag. 19.

⁽²⁾ Parere espresso il 16 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 20 ottobre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 369 del 18. 12. 1992, pag. 17.